

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 30 luglio 2019 - n. 11228

Modifica del d.d.s. n. 1194 del 31 gennaio 2019 «valutazione di incidenza del piano cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visti:

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;
- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 25bis «Rete natura 2000»;
- la legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza»;

Dato atto che l'art.5, c.7 del d.p.r. 357/97 e l'art.2, c.7 dell'allegato C della d.g.r. 14106/2003 prevedono che nel caso di piani che interessino Siti di Importanza Comunitaria ricadenti in tutto o in parte all'interno di aree protette, la valutazione di incidenza è espressa previo parere obbligatorio dell'ente di gestione delle aree protette interessate;

Dato atto che la proposta per il Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, pervenuta in data 18 marzo 2019 (prot. T1.2019.0009473), è attualmente in istruttoria presso la Giunta regionale;

Visto il parere espresso dal Parco regionale della Valle del Ticino ai sensi dell'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (T1.2018.0048748 del 15 ottobre 2018), quale ente gestore dei Siti Natura 2000 IT2050005 «Boschi della Fagiana», IT2010014 «Turbigaccio, Boschi di Castellefio e Lanca di Bernate», IT2080002 «Basso corso e sponde del Ticino» e IT2080301 «Boschi del Ticino» (allegato n. 1 al presente atto);

Richiamato il d.d.s. regionale n. 1194 del 31 gennaio 2019, avente per oggetto: «Valutazione di Incidenza del Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.»;

Dato atto che il decreto n.5220 del 12 aprile 2019 ha rettificato la lettera j, del punto 1 del dispositivo del d.d.s. n. 1194 del 31 gennaio 2019 come segue:

- j. *«per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo categoricamente l'impiego di materiali di natura differente;»;*

Vista la nota di chiarimenti (T1.2019.0009773 del 20 marzo 2019) circa il parere espresso dal Parco regionale della Valle del Ticino ai sensi dell'art. 25bis della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (allegato n. 2 al presente atto);

Considerato che nella suddetta nota il Parco ha precisato che, in merito alle prescrizioni relative ai recuperi ambientali rivolte agli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4 compresi nel territorio del Parco, riprese alla lettera j, del punto 1 del dispositivo del d.d.s. n. 1194 del 31 gennaio 2019, è opportuno puntualizzare quanto segue:

- «l'impiego di terra di coltivo è riferito al recupero superficiale;
- fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del PTC e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa

vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa»;

Valutata la portata chiarificatrice di tali indicazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di facilitare l'adozione delle prescrizioni previste, modificare come segue la lettera j, del punto 1. del dispositivo del d.d.s. n. 1194 del 31 gennaio 2019, come modificato con il d.d.s. n. 5220/2019, introducendo i chiarimenti pervenuti circa la modalità applicative delle prescrizioni relative ai recuperi ambientali per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4:

- j. *«per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa»;*

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Natura e Biodiversità individuate dalla d.g.r. 294 del 28 giugno 2018 e conclude il procedimento in oggetto entro i termini di legge (30 giorni dall'inizio del procedimento);

Vista la l.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

Richiamate le premesse,

1. Di modificare il dispositivo del d.d.s. n. 1194 del 31 gennaio 2019 come rettificato con decreto n. 5220/19, a seguito della nota di chiarimenti del Parco regionale della Valle del Ticino del 20 marzo 2019, sostituendo la lettera j, del punto 1. come segue:

- j. *«per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi ambientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano campagna, od orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili, mediante impiego di materiale di escavazione di terra di coltivo, per quanto riguarda il recupero superficiale; fatto salvo l'utilizzo di materiale derivante dalle attività di escavazione, non si esclude la possibilità, previa verifica della compatibilità con le zone del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale della Valle del Ticino (PTC) e secondo le modalità dettate dallo stesso, di prevedere in fase di predisposizione del progetto di recupero, e se valutato migliorativo rispetto all'assetto finale dell'area, il riempimento di zone con materiali diversi dal coltivo coerenti con la normativa vigente in materia di rifiuti e secondo le modalità previste dalla stessa»;*

2. Di comunicare il presente atto alla Città Metropolitana di Milano e al Parco regionale della Valle del Ticino;

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Stefano Antonini